

Art. 18 bis

FONDO PER IL POTENZIAMENTO DELL'UFFICIO ENTRATA

La Giunta Comunale procede annualmente a destinare, per il potenziamento dell'ufficio tributi, una percentuale del gettito derivante dalle maggiori entrate conseguite dall'attività di accertamento e di controllo svolto in economia.

Con apposito regolamento della Giunta Comunale si demanda la determinazione dei criteri per la destinazione del suddetto fondo

Art. 19

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1. L'applicazione dell'art. 16 del presente regolamento decorre dall'1.4.98. Sino a tale data trova applicazione l'art. 14 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992 (1).
2. Ai sensi dell'art. 59, primo comma, lettera p, del D.Lgs. 446/97, possono essere attribuiti compensi incentivati al personale addetto all'Ufficio Tributi, in corrispondenza della realizzazione di particolare programmi, progetti – obiettivo o comunque risultati notevolmente superiori ai programmi affidati (2).
3. Tutte le norme già comprese nel presente regolamento che fossero divenute incompatibili con le modifiche introdotte dalla Legge 27 dicembre 2007, n. 296 (Legge finanziaria 2007), con particolare riguardo alle modifiche intervenute in materia di accertamento, devono ritenersi abrogate con decorrenza 1° gennaio 2007.

(1) Previsione contenuta nel Decreto di riforma delle sanzioni tributarie locali.

(2) Previsione di cui alla lettera g, comma 2 art. 59 del D.Lgs 15.12.1997, n. 446.

Art. 20

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data della sua approvazione e produce i suoi effetti dal periodo d'imposta 1999.

- Per l'omesso, tardivo o parziale versamento è dovuta una soprattassa pari al 20 per cento dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta.
- Per la tardiva presentazione della denuncia e per il tardivo versamento, effettuati entro trenta giorni successivi alla scadenza, le soprattasse sono ridotte rispettivamente alla metà ed al 10 per cento.
- Sulle somme dovute a titolo di tassa e soprattassa si applicano gli interessi moratori in ragione del 7 per cento per ogni semestre compiuto.

Art. 41

RIMBORSI

I contribuenti possono richiedere, con apposita istanza, al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

Art. 42

RUOLI COATTIVI

1. La riscossione coattiva della tassa si effettua secondo le modalità previste dall'art. 68 del D.P.R. n. 43 del 28 gennaio 1988, in un'unica soluzione.
2. Si applica l'art. 2752 del codice civile.

Art. 42 bis

FONDO PER IL POTENZIAMENTO DELL'UFFICIO ENTRATA

La Giunta Comunale procede annualmente a destinare, per il potenziamento dell'ufficio tributi, una percentuale del gettito derivante dalle maggiori entrate conseguite dall'attività di accertamento e di controllo svolto in economia.

Con apposito regolamento della Giunta Comunale si demanda la determinazione dei criteri per la destinazione del suddetto fondo

Art. 43

NORME TRANSITORIE

1. La tassa, per il solo anno 1994, è dovuta come segue, ai sensi dell'art. 56:
 - A. I CONTRIBUENTI ISCRITTI A RUOLO PER IL 1994 devono effettuare il versamento della differenza tra gli importi già iscritti a ruolo e quelli

Per le violazioni delle norme regolamentari stabilite dal comune in esecuzione del presente capo nonché di quelle contenute nei provvedimenti relativi all'installazione degli impianti, si applica la sanzione da euro 206,58 a euro 1549,37 con notificazione agli interessati, entro 150 giorni dall'accertamento, degli estremi delle violazioni riportati in apposito verbale. Il comune dispone altresì la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi facendone menzione nel suddetto verbale; in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, il comune provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute.

Il comune, o il concessionario del servizio, può effettuare, indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dall'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2, la immediata copertura della pubblicità abusiva, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria, ovvero la rimozione delle affissioni abusive.

I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono, con ordinanza del sindaco, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, nonché dell'imposta e dell'ammontare delle relative soprattasse ed interessi; nella medesima ordinanza deve essere stabilito un termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione stabilita nella ordinanza stessa.

I proventi delle sanzioni amministrative sono devoluti al comune e destinati al potenziamento ed al miglioramento del servizio e dell'impiantistica comunale, nonché all'aggiornamento del piano generale degli impianti pubblicitari di cui all'art. 7 del presente regolamento.

I comuni, ai fini dell'azione di contrasto del fenomeno dell'installazione di impianti pubblicitari e dell'esposizione di mezzi pubblicitari abusivi, adottano un piano specifico di repressione dell'abusivismo, di recupero e riqualificazione con interventi di arredo urbano, e disciplinano nel proprio regolamento misure di definizione bonaria di accertamenti e contenziosi in materia di imposta di pubblicità, che tendano a favorire l'emersione volontaria dell'abusivismo anche attraverso l'applicazione di sanzioni ridotte o sostituite da prescrizioni di recupero e riqualificazione a carico dei responsabili. A tal fine, il funzionario responsabile e i concessionari di cui all'articolo 6, possono utilizzare, previa convenzione non onerosa, le banche dati in titolarità o gestione di soggetti pubblici o loro concessionari utili agli accertamenti incrociati per assicurare tempestività ed efficienza dell'azione di contrasto ai fenomeni abusivi. I concessionari di cui all'articolo 6, sono tenuti, a richiesta del comune e previa integrazione contrattuale, a fornire assistenza alla formazione e redazione del piano ed a svolgere le conseguenti attività di servizi e forniture, anche di arredo urbano. Gli accertamenti non definitivi e i procedimenti contenziosi pendenti concernenti violazioni in materia di imposta di pubblicità commesse fino al 30 settembre 2001, ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 145, commi 55 e 56, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, possono essere definiti bonariamente ai sensi del presente comma.

Art. 43 - Norme generali e transitorie

Viene abrogato il Regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, approvato con deliberazione consiliare n. 49 del 21.11.1995.

Tutto quanto non disciplinato dal presente Regolamento si intende regolamentato dal capo I del D.Lgs. 507/93 nonché dallo Statuto del Contribuente.

Art. 43 bis

FONDO PER IL POTENZIAMENTO DELL'UFFICIO ENTRATA

La Giunta Comunale procede annualmente a destinare, per il potenziamento dell'ufficio tributi, una percentuale del gettito derivante dalle maggiori entrate conseguite dall'attività di accertamento e di controllo svolto in economia.

Con apposito regolamento della Giunta Comunale si demanda la determinazione dei criteri per la destinazione del suddetto fondo

Art. 44 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento così come successivamente modificato, entra in vigore dal 1 gennaio 2012.

L'Amministrazione Comunale comunica alla Direzione Centrale per la Fiscalità Locale del Ministero delle Finanze il nominativo del funzionario responsabile entro 60 (sessanta) giorni dalla nomina.

(Art. 23 bis)

FONDO PER IL POTENZIAMENTO DELL'UFFICIO ENTRATA

1. Il fondo è costituito da una quota percentuale pari al 10% da applicarsi sul totale delle somme effettivamente riscosse nell'anno di riferimento derivanti da attività di accertamento e di controllo, la cui gestione è affidata all'ufficio tributi.
2. Tale fondo viene destinato all'erogazione dei compensi da ripartire tra il personale di ruolo dell'ufficio tributi dell'ente nell'ambito delle seguenti percentuali:
10% al Responsabile di posizione organizzativa dell'Area in cui rientra l'Ufficio Entrata;
90% ripartito tra i dipendenti dell'ufficio stesso
3. Si precisa che la somma erogabile a ciascun dipendente non potrà in nessun caso superare il 30% della propria retribuzione lorda annua (da intendersi quale paga base).
4. Gli oneri riflessi a carico dell'ente sulle quote di incentivo erogate ai sensi del presente articolo, si intendono ricomprese nella percentuale di cui al comma 1 del presente articolo.
5. L'importo del fondo è quantificato in sede di chiusura dell'esercizio finanziario con provvedimento della Giunta Comunale.
6. La determinazione di ripartizione e liquidazione dell'incentivo tra gli aventi diritto è di competenza del Responsabile dell'Area Economico Finanziaria, viene redatta per ogni esercizio di riferimento entro il mese di aprile dell'esercizio successivo e le somme saranno erogate in un'unica soluzione. **ABROGATO**

Art. 23 bis

FONDO PER IL POTENZIAMENTO DELL'UFFICIO ENTRATA

La Giunta Comunale procede annualmente a destinare, per il potenziamento dell'ufficio tributi, una percentuale del gettito derivante dalle maggiori entrate conseguite dall'attività di accertamento e di controllo svolto in economia.

Con apposito regolamento della Giunta Comunale si demanda la determinazione dei criteri per la destinazione del suddetto fondo

Art. 24

NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia al decreto legislativo 15/11/93 n.507 e ad altre norme vigenti in materia.

Art. 25

ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entrerà in vigore dal giorno in cui diverrà esecutiva la relativa deliberazione di approvazione, tranne per quelle norme la cui decorrenza è differita ad altra data.